



CITTA' DI SAMARATE

Provincia di Varese

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

LEGGE DI STABILITA' 2015

La Legge n. 190/2014 prevede una nuova fattispecie di **ravvedimento operoso modificando sostanzialmente l'art.13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472.**

Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento del tributo in modo parziale oppure in caso di omesso versamento entro i termini stabiliti dalla legge, il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione.

NOVITA' PIU' SIGNIFICATIVE

<p><u>ESTENSIONE DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONTRIBUENTE POTRA' REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE</u></p>
--

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, per potere usufruire del ravvedimento operoso occorre rispettare *determinati limiti di tempo* in particolare era necessario che:

- la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa
- non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche
- non fossero iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate all'autore.

Con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, viene concessa la possibilità al contribuente di regolarizzare la propria posizione anche nell'ipotesi di ispezioni, verifiche e accessi avendo a disposizione termini più ampi per sfruttare il **ravvedimento sino al termine di decadenza del potere di accertamento:** COSTITUISCE CAUSA OSTATIVA AL RAVVEDIMENTO SOLTANTO LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

COME REGOLARIZZARE

Gli errori, le omissioni, o insufficienti versamenti del tributo possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- **dell'imposta dovuta** = importo non pagato
- **degli interessi** = dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse è fissato allo 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014). Per il 2014 il tasso di interesse legale è pari all'1% annuo.
- della **sanzione in misura ridotta**
- *Ripresentazione della dichiarazione correttiva dell'originaria infedele*

Il nuovo ravvedimento operoso prevede inoltre ulteriori e maggiori riduzioni rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo) e precisamente infatti la sanzione è ridotta:

- per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di tributi **entro i 14 giorni successivi alla scadenza**, è possibile ridurre la misura allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint)

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sanzione ridotta	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

- **al 3%** nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni è eseguita dal **15° giorno al 30° giorno** dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
- **a 1/9 del minimo (3,33%)** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni dopo il **30° giorno ed entro il 90° giorno** successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore**.
- **a 1/8 del minimo (3,75%)**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, dopo il 90° giorno ma entro un 1 anno dall'omissione o dall'errore.

E' precluso il pagamento RATEIZZATO

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (l'elenco completo dei [codici](#) è sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno.

Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento.